

**COMUNE DI COGOLETO**  
*PROVINCIA DI GENOVA*

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI SPAZI DI SOSTA PER IMBARCAZIONI NELLA SPIAGGIA DEI PESCATORI**

**Approvato con D.G.C. n. 30 del 10/04/2024**

Nella zona demaniale marittima in concessione al Comune di Cogoleto con licenza di c.d.m. n. 3398 di rep. del 27/03/2024 - Spiaggia dei Pescatori, rilasciata in applicazione del vigente P.U.D. comunale approvato con D.C.C.n.16/2023, l'affidamento/assegnazione dello spazio, la gestione, la sosta, le operazioni di alaggio e varo dell'imbarcazione nello spazio affidato sono consentite nell'osservanza delle seguenti disposizioni di regolamento.

1. Sono ammesse unicamente imbarcazioni tipologia "GOZZO LIGURE" non cabinato idonee alla navigazione utilizzate per la pesca sportiva, di lunghezza massima sino a ml. 8,00 e di larghezza massima sino a ml. 2,50.
2. Non sono ammesse imbarcazioni utilizzate a fini di lucro, quali ad esempio: noleggio (con o senza barcaiolo), taxi boat o altro utilizzo professionale.
3. Ogni imbarcazione deve essere munita di autorizzazione rilasciata dal Comune di Cogoleto. E' facoltà del Comune di Cogoleto fornire apposita targhetta metallica (o altro identificativo rilasciato dall'Amministrazione comunale) recante i dati relativi all'autorizzazione (numero e anno di rilascio) necessari per l'identificazione del natante e dello spazio di sosta.
4. La targa di cui al punto 3) deve essere permanentemente fissata in modo visibile sull'imbarcazione, in alternativa, i dati medesimi potranno essere indicati direttamente sul natante, purchè con caratteri indelebili e visibili. L'atto di affidamento/assegnazione (autorizzazione) deve essere conservata con cura dall'assegnatario ed esibita, in originale o copia, a richiesta delle Autorità competenti. Nel caso in cui l'imbarcazione sia coperta da telo protettivo, i dati dell'autorizzazione dovranno comunque essere visibili eventualmente riportati direttamente sul telo con caratteri visibili.
5. Ogni imbarcazione deve essere depositata esclusivamente nello spazio assegnato ed indicato nell'autorizzazione, tra una imbarcazione e l'altra deve essere lasciato libero uno spazio per il passaggio preferibilmente non inferiore a ml. 0,50.
6. La movimentazione delle imbarcazioni (alaggio e varo) deve avvenire unicamente, se esistenti, tramite gli appositi corridoi di alaggio e varo debitamente segnalati. Qualora tali corridoi non esistano, l'alaggio ed il varo delle imbarcazioni deve avvenire unicamente in giorni e ore di scarsa frequentazione di bagnanti e mantenendo comunque una distanza di sicurezza di almeno ml. 10,00 dal bagnante più prossimo. Fermo restando quanto sopra, durante la stagione balneare dal 15.06 al 15.09, nei giorni festivi e prefestivi, la movimentazione, è consentita sino alle ore 10,00 e dopo le ore 18,00.
7. Ogni imbarcazione può essere spostata dallo spazio ad essa destinato unicamente per l'effettuazione delle operazioni di alaggio e varo. Qualora per l'alaggio ed il varo vengano utilizzati appositi carrelli o altri supporti, i medesimi al termine dell'utilizzo devono essere immediatamente riportati nello spazio destinato all'imbarcazione, evitando di lasciarli su altre aree. Nei soli casi in cui, dopo l'utilizzo, per la presenza di bagnanti sulla zona di alaggio, non sia possibile ricollocare l'imbarcazione nello spazio di sosta assegnato, ne è consentita la provvisoria permanenza in area diversa. In tale caso devono essere opportunamente garantite e verificate tutte le condizioni atte a non

## **REGOLAMENTO DI GESTIONE ALLEGATO 2 ALLA D.G.C. N. 30 DEL 10/04/2024**

- pregiudicare la pubblica incolumità. Le imbarcazioni dovranno poi essere ricollocate, a cura dei medesimi assegnatari, nello spazio di sosta assegnato, a partire dalle ore 19,30 e comunque entro le ore 24,00 della stessa giornata.
8. Tutte le imbarcazioni devono essere costantemente tenute in buono stato di conservazione e pulizia. E' vietato il deposito anche temporaneo sulle imbarcazioni o al di sotto di esse di qualsiasi materiale o attrezzatura al di fuori di quelli occorrenti per l'alaggio, il varo e la navigazione.
  9. Il telo di protezione, se esistente, e gli altri materiali ed attrezzature conservate a bordo, nel rispetto del punto 8), dovranno essere debitamente fissati in modo da resistere agli agenti atmosferici e da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità, il loro posizionamento dovrà essere tale da lasciare visibile gli elementi di identificazione di cui al precedente punto 3) e 4).
  10. Negli spazi di sosta è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria delle imbarcazioni, salvo la normale pulizia, i cui residui andranno smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione l'imbarcazione dovrà essere rimossa dallo spazio di sosta comunicando preventivamente tale necessità all'amministrazione comunale. Nel caso di cui sopra dovrà inoltre essere rimosso qualsiasi materiale o attrezzatura utilizzata per la sosta, l'alaggio, il varo e la navigazione. Le operazioni di manutenzione devono necessariamente concludersi entro 6 mesi dalla relativa comunicazione scritta, entro i quali l'imbarcazione dovrà essere riposizionata nello spazio di sosta assegnato.
  11. Gli assegnatari dello spazio di sosta, sono tenuti, ognuno per la propria area, a mantenere la medesima in condizioni di pulizia e decoro, al taglio dell'erba, alla rimozione di rifiuti, cumuli di sabbia o terra ecc. ....
  12. In caso di condizioni meteomarine sfavorevoli di eccezionale intensità, che pregiudichino la sicurezza delle imbarcazioni in sosta nei relativi spazi sull'arenile, gli assegnatari sono autorizzati a rimuoverle ed a depositarle temporaneamente nella più vicina area pubblica sicura, a condizione che ciò venga fatto in modo da non pregiudicare la pubblica incolumità né il libero passaggio pedonale e veicolare ed i diritti di terzi. Le imbarcazioni dovranno poi essere ricollocate, a cura dei medesimi assegnatari, nello spazio di sosta assegnato, entro 48 ore dalla cessazione dell'evento meteomarinario.
  13. Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare personalmente ed unicamente la stessa senza alcuna facoltà di cessione temporanea o permanente a favore di terzi.
  14. Nel caso in cui si intenda sostituire l'imbarcazione con un'altra, purchè conforme ai requisiti di cui ai punti 1) e 2), e di sua proprietà, l'assegnatario, dovrà presentare una istanza con allegata la documentazione fotografica della nuova imbarcazione e manterrà lo spazio di sosta precedentemente assegnato. L'amministrazione comunale provvederà ad aggiornare l'autorizzazione. L'imbarcazione che è stata sostituita non potrà essere depositata negli spazi di sosta e dovrà essere pertanto immediatamente rimossa dall'arenile.
  15. Qualora si rendano disponibili spazi di sosta non assegnati o liberi, il Comune di Cogoleto procederà nei termini di cui ai punti F.4 e F.5 e delle altre disposizioni contenute nel bando pubblico approvato con D.G.C. n. 30 del 10/04/2024.
  16. In caso di morte dell'assegnatario, gli eredi, dovranno provvedere a liberare lo spazio assegnato dall'imbarcazione e dai materiali di cui al punto 8), entro 3 mesi dal decesso. Entro il suddetto termine, nel solo caso che gli eredi possiedano i requisiti di cui al bando pubblico, è possibile subentrare nell'assegnazione chiedendo la voltura dell'autorizzazione all'amministrazione comunale, pena decadenza della possibilità di subentro. La rimozione e custodia dell'imbarcazione è disciplinata al successivo punto 21) e 22).
  17. L'assegnazione avrà la durata della concessione demaniale marittima rilasciata al

## **REGOLAMENTO DI GESTIONE ALLEGATO 2 ALLA D.G.C. N. 30 DEL 10/04/2024**

Comune di Cogoleto. Alla scadenza la stessa sarà rinnovata con il rilascio di nuovo provvedimento comunale. Il Comune di Cogoleto, si riserva di comunicare, entro 6 mesi da detta scadenza, la propria volontà di non procedere al rinnovo della concessione demaniale marittima e di conseguenza dell'impossibilità di rinnovo dell'assegnazione. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione scritta può procedere alla revoca dell'affidamento e successivo ordine di sgombero degli spazi di sosta assegnati.

18. L'affidamento di uno spazio di sosta comporta un rimborso spese a favore del Comune di Cogoleto (per spese di canone demaniale, manutenzione area demaniale, acquisto cartellonistica informativa, supporti, targhe), pari a euro 200 annui non frazionabili. Tale importo è ridotto della percentuale del 50% per i residenti nel Comune di Cogoleto. L'importo è soggetto all'aggiornamento annuale nella misura percentuale stabilita dal M.I.T. per i canoni demaniali marittimi. L'importo può essere aumentato qualora si determinino maggiori oneri a carico della civica amministrazione per la realizzazione di interventi straordinari di sistemazione degli arenili finalizzati alla miglior gestione delle aree demaniali in concessione. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento con modalità stabilite in detta richiesta. La rinuncia all'assegnazione dovrà essere comunicata entro il 31 dicembre di ogni anno, la stessa non comporta la restituzione del rimborso spese di cui sopra eventualmente già versato né esula l'assegnatario dal provvedere al versamento per l'anno in corso. La comunicazione di rinuncia all'assegnazione dello spazio comporta la rimozione dell'imbarcazione e dei materiali di cui al punto 8) dallo spazio assegnato.
19. L'affidamento è annullato dal Comune quando ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.
20. Il Comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione qualora l'assegnatario:
  - abbia ceduto o faccia utilizzare ad altri (diversi dai componenti del nucleo familiare) lo spazio assegnatogli o l'imbarcazione;
  - abbia adibito lo spazio assegnatogli al deposito di natanti non conformi al regolamento o al deposito di materiali non ;
  - abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione di cui al punto B. del bando di assegnazione;
  - abbia sostituito l'imbarcazione in assenza della preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale di cui al punto 14);
  - sia moroso per un periodo superiore a 60 giorni dalla richiesta di pagamento della quota annua stabilita nel regolamento dal Comune di Cogoleto, di cui al punto 18);
  - apporti modificazioni, non autorizzate, allo spazio assegnatogli, o apporti innovazioni arbitrarie, ovvero danneggi o ne impedisca l'utilizzazione prevista;
  - successivamente ad una prima contestazione scritta da parte dell'amministrazione comunale, non osservi le disposizioni del presente regolamento di gestione;
  - mantenga un comportamento gravemente asociale, ovvero tale comportamento sia mantenuto da altri membri del nucleo familiare, che determini condizioni di ingestibilità;
  - non ottemperi all'impegno a realizzare, entro 6 mesi dalla richiesta comunale, l'organizzazione della movimentazione dei natanti che verrà approvata dall'Amministrazione Comunale.
21. Tutti gli atti del Comune che pronunciano l'annullamento, la decadenza o la revoca dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto di assegnazione e costituiscono titolo, nel caso non venga ottemperato alla rimozione dell'imbarcazione e dei materiali di cui al punto 8) dallo spazio assegnato, a provvedervi d'ufficio a spese del proprietario

## **REGOLAMENTO DI GESTIONE ALLEGATO 2 ALLA D.G.C. N. 30 DEL 10/04/2024**

dell'imbarcazione.

22. Le spese di rimozione e custodia sono forfettariamente stabilite ai fini di cui al punto 21), in euro 350,00 per i primi 30 giorni, successivamente a tale termine viene stabilito un ulteriore importo di euro 100,00 ogni mese o frazione. Le imbarcazioni verranno custodite per il periodo di un anno. Qualora trascorso un anno le imbarcazioni risultino ancora custodite dall'amministrazione comunale, si procederà all'alienazione e/o demolizione ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale.
23. Tutte le imbarcazioni depositate sull'arenile di competenza, prive degli elementi d'identificazione di cui al punto 3) e 4), sono rimosse a cura dell'amministrazione comunale e sottoposte a sequestro giudiziario ai sensi dell'art.347 del Codice di Procedura Penale, previa emissione di verbale a cura delle competenti autorità trasmesso alla Procura della Repubblica. Nei confronti del proprietario, se individuato, verrà altresì inoltrata segnalazione alla Procura della Repubblica per il reato di cui all'art.1161 del Codice della Navigazione. Le spese di rimozione e custodia e modalità di custodia restano quelle definite al precedente punto 22). Le imbarcazioni potranno essere restituite previo verbale di dissequestro d'ordine del Giudice competente e previo versamento delle sanzioni amministrative previste dal c.d.n. e delle spese di rimozione e custodia di cui al punto 22).

=====